

Civile Ord. Sez. 6 Num. 6167 Anno 2019

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE

Relatore: COSENTINO ANTONELLO

Data pubblicazione: 01/03/2019

ORDINANZA

sul ricorso 25929-2017 proposto da:

CORSI ANNA, BANDINI MAURO, BANDINI ENRICO, PIERI ROSANNA,
CHITI LAURA, BANDINI LUIGI, BANDINI CARLO, BANDINI MARIO,
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ANDREA
CASTELLUCCI;

- ricorrenti -

contro

TOME SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II
18, presso lo STUDIO LEGALE GREZ E ASSOCIATI, rappresentata e
difesa dagli avvocati ILARIA CASTELLANI, MAURO GIOVANNELLI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1789/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La corte di appello di Firenze ha accolto, confermando la sentenza del tribunale di Prato, la domanda con cui la società Tome s.r.l. - dichiaratasi creditrice per l'importo di € 2.312.500 nei confronti di Mario Bandini, Luigi Bandini e Carlo Bandini - aveva chiesto l'accertamento della loro qualità di eredi puri e semplici della loro madre Natalina Lodovigi (per non aver redatto tempestivo inventario ex art. 485 c.c., pur essendo nel possesso dei beni ereditari), nonché, conseguentemente, l'accertamento della inefficacia della rinuncia all'eredità da loro tardivamente effettuata e dell'accettazione della medesima eredità effettuata da Mauro Bandini (figlio di Luigi Bandini e Rosanna Pieri) e da Enrico Bandini (figlio di Carlo Bandini e Laura Chiti), nonché l'invalidità dei contratti di locazione relativi ai beni ereditari stipulati dagli accettanti Mauro ed Enrico Bandini nei confronti di Mario, Luigi e Carlo Bandini e delle rispettive mogli Anna Corsi, Rosanna Pieri e Laura Chiti.

I signori Mario Bandini, Luigi Bandini, Carlo Bandini, Anna Corsi, Rosanna Pieri, Laura Chiti, Mauro Bandini ed Enrico Bandini hanno proposto ricorso, sulla scorta di due motivi, per ^{la} cassazione ^{della} predetta sentenza di appello.

La Tome s.r.l. ha depositato controricorso.

La causa è stata chiamato all'adunanza di camera di consiglio del 10 ottobre 2018, per la quale tanto i ricorrenti quanto la contro ricorrente hanno depositato memorie.

Entrambi i motivi di ricorso attingono la statuizione della corte territoriale avente ad oggetto l'accertamento della qualità di eredi puri e semplici dei signori Mario, Luigi e Carlo Bandini, in ragione del compossesso da loro esercitato sui beni ereditari e della mancata predisposizione dell'inventario, ai sensi dell'art. 485 c.c..

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 485 c.c., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c. in cui la corte fiorentina sarebbe incorsa applicando detta disposizione in una fattispecie di compossesso di un bene ereditario del quale solo soltanto alcuni dei compossessori siano chiamati all'eredità. Sotto altro profilo, nel mezzo di gravame si argomenta che la *ratio* dell'articolo 485 c.c., vale a dire la tutela dei creditori del *de cuius*, impedirebbe applicare tale disposizione a favore dei creditori dell'eredità (quale, nella specie, la Tome s.r.l.).

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono l'omesso esame del fatto decisivo per il giudizio costituito dal compossesso dei beni ereditari tra i chiamati all'eredità e le rispettive mogli, non chiamate all'eredità.

Il primo motivo va giudicato infondato. Correttamente, infatti, la corte territoriale ha ritenuto che l'articolo 485 c.c. vada inteso nel senso che la nozione di "possesso" ivi contemplata comprenda quella di compossesso. La nozione di "possesso" ex art. 485 c.c. si identifica infatti in una qualunque relazione materiale con i beni ereditari idonea a consentire l'esercizio di concreti poteri sui medesimi (tra le tante, 11018/08) e non vi è dubbio che il compossesso consente l'esercizio di concreti poteri sui beni che ne formano oggetto. È peraltro risalente, nella giurisprudenza di legittimità, il principio che "il compossesso di un patrimonio ereditario indiviso non esonera il chiamato all'eredità dall'osservanza delle disposizioni di legge sul beneficio di inventario ove voglia evitare, trascorso il termine stabilito dall'art. 485 cod. civ., d'essere considerato erede puro e semplice"

(Cass. 1590/67). Né il ricorso indica convincenti ragioni per ritenere che tale principio si applichi solo nel caso in cui il chiamato all'eredità compossegga i beni ereditari con altri chiamati e non anche nel caso in cui il chiamato compossegga i beni ereditari (anche o soltanto) con soggetti non chiamati all'eredità; il chiamato nel compossesso di beni ereditari ha infatti la possibilità di esercitare concreti poteri su detti beni sia nel caso in cui gli altri compossessori siano anch'essi tutti chiamati all'eredità, sia nel caso in cui taluno dei compossessori non sia chiamato.

Va peraltro aggiunto che il presupposto su cui si fonda la doglianza in esame - ossia che i beni ereditari lasciati dalla defunta signora Natalina Lodovigi formassero oggetto di compossesso non solo dei chiamati all'eredità ma anche delle rispettive mogli, non trova riscontro nella sentenza gravata (nella quale non si fa alcun cenno di situazioni possessorie riconducibili alle nuore della defunta signora Lodovigi). D'altra parte, le signore Corsi, Pieri e Chiti non potevano ritenersi nel compossesso dei beni relitti dalla *de cuius* per il solo fatto di essere nuore di costei; i poteri di godimento da loro asseritamente esercitati sugli immobili in questione derivavano, infatti, dal rapporto di coniugio con i chiamati all'eredità, ai quali soltanto spettavano, a mente dell'articolo 460 c.c., le azioni possessorie a tutela di tali beni ed ai quali soltanto, a mente dell'articolo 1146 c.c., il possesso di detti beni era destinato ad essere trasferito una volta che, con l'accettazione dell'eredità, essi avessero acquistato la qualità di eredi.

Nemmeno appare fondato l'assunto svolto nella seconda parte del primo mezzo di ricorso, laddove i ricorrenti sostengono che il disposto dell'articolo 485 c.c. opererebbe soltanto in relazione ai creditori del *de cuius* e non in relazione ai creditori dell'erede; tale assunto non risulta infatti supportato da alcuna base normativa e, d'altra parte, non appare giuridicamente (e, prima ancora, logicamente) possibile che ad una medesima persona la qualità di

erede di un defunto possa essere riconosciuta nei rapporti con taluni soggetti (i creditori del *de cuius*) e negata nei rapporti con altri soggetti (i suoi creditori).

Il secondo motivo risulta travolto dalla proposta di rigetto del primo. Giova comunque ribadire, al riguardo, che il fatto di cui si denuncia l'omesso esame - vale a dire che le nuore della defunta signora Lodovigi abitavano, insieme con rispettivi mariti, negli appartamenti da costei relitti - è privo di decisività, perché tale situazione abitativa non era idonea ad esprimere una situazione possessoria, in quanto dipendeva dal rapporto di coniugio con i chiamati all'eredità.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti a rifondere alla società controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in €5000, oltre € 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'articolo 1-bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 10 ottobre 2018

DEPOSITATO IN CANCELLERIA